



# **COMUNE DI CAROVIGNO**

## **Provincia di Brindisi**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

(Art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000)

D.P.R. del 12 marzo 2021

**con i poteri della Giunta comunale**

**N° 55 del 20/05/2021**

**OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE  
A SERVIZIO DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE –  
APPROVAZIONE LINEE GUIDA**

L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di Maggio alle ore 12:45, nella Sede Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. n. 267/2000, assistita dal Segretario generale Dott.ssa Antonella Barletta, incaricato della redazione del presente verbale.

Risultano presenti i commissari:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Prefetto Maria Rosaria MAIORINO	X	
Dott.ssa Maria Antonietta OLIVIERI		X
Dott. Michele ALBERTINI	X	

Verificata la presenza del numero legale si dichiara aperta la seduta.

Su relazione-proposta del Funzionario responsabile AREA 7, Sacchi Vito Nicola, in atti numero proposta 132 del 20/05/2021, di seguito riportata

**“Premesso:**

- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- che con delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, e del 13 gennaio 2021 e del D.L. 21 aprile 2021 è stato dichiarato e prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Richiamate** le disposizioni normative a livello nazionale sin qui emanate, tutte conseguenti il suddetto stato di emergenza sul territorio nazionale, in particolare:

- il D.L. del 19 maggio 2020, c.d. “Rilancio”, che all'art. 181 prevedeva misure a sostegno delle imprese di pubblico esercizio consistenti nell'esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020 e nella semplificazione dell'iter procedurale per il rilascio di nuove concessioni;

- il D.L. 104/2020, c.d. “decreto Agosto”, che all'articolo 109 ha esteso fino al 31 dicembre 2020 la durata delle misure previste a favore delle imprese di pubblico esercizio ai sensi dell'art. 181, già fissata al 31 ottobre dal D.L. n. 34/2020;

- l'articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha ulteriormente prorogato il termine di cui all'art. 181 del d.l. 34/2020 alla data del 31 marzo 2021, stabilendo, nel dettaglio, l'esonero dal pagamento del canone di cui all'art.1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 c.d. "Sostegni" ha previsto all'art. 30 un ulteriore prolungamento dell'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico fino al 30 giugno 2021, nonché ha confermato la procedura semplificata per il rilascio di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse fino al 31 dicembre 2021;

**Considerato:**

- che le disposizioni di esenzione e di semplificazione sopra richiamate hanno la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche già soggette a sospensione e tuttora limitate nell'operatività e di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19

- che dette misure sono state accolte favorevolmente dagli operatori economici e, alla luce dell'andamento dell'epidemia, permane tuttora di assoluta importanza consentire, laddove possibile, l'utilizzo di maggiori spazi e lo svolgimento di attività all'aperto da parte degli esercenti attività di pubblico esercizio di somministrazione, al fine di scongiurare un aggravarsi della situazione epidemiologica e di dare ausilio al comparto economico cittadino;

**Ritenuto** pertanto necessario fare quanto in proprio potere per contribuire alla ripresa economica di dette attività, dando la possibilità ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di poter richiedere, in corrispondenza/prossimità dei propri esercizi, una nuova occupazione ovvero un ampliamento del suolo pubblico fino ad oggi concesso al fine di recuperare i posti non utilizzabili all'interno

**Ritenuto** che al fine di perseguire un miglior temperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nell'uso dello spazio pubblico, inerenti al sostegno al settore economico della somministrazione e al rispetto del distanziamento fisico per finalità sanitarie, si ritiene opportuno emanare una disciplina di dettaglio per l'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione presenti sul territorio comunale, garantendo, comunque, il corretto equilibrio tra i diversi fruitori dello spazio pubblico;

**Richiamato** il comma 3 bis dell'art. 18 della Legge 7 agosto 1990 n°241, introdotto dalla lettera h) punto 2 del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n°76, che testualmente dispone: *“Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli [articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del [codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).”*

**Ritenuto** che l'autorizzazione di che trattasi, in quanto provvedimento autorizzatorio inserito in un più ampio processo di semplificazione per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto, sarà rilasciata avvalendosi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, procedendo anche in assenza di informazione antimafia, fatta salva la clausola risolutiva espressa che si procederà a revoca, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

**Viste** le Linee Guida per la disciplina temporanea delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche a servizio dei pubblici esercizi di somministrazione contenenti altresì il modello di istanza, redatte dal responsabile del SUAP, di concerto con il servizio di polizia locale

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

**Visti:**

- il Decreto Legge 19 maggio 2020, c.d. "Decreto Rilancio";
- il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, c.d. "Decreto Agosto";
- la L. 18 dicembre 2020, n.176;
- il D.Lgs 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali",
- il vigente regolamento comunale per la concessione di spazi e aree pubbliche approvato con delibera C.C. 13/2013

### **PROPONE**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di consentire, ai sensi della normativa in premessa richiamata, l'utilizzo a carattere eccezionale e temporaneo, sino a tutto il 31 dicembre 2021, salvo successivi provvedimenti, di tutte le aree pubbliche disponibili sul territorio comunale (anche quelle non utilizzate temporaneamente o permanentemente o quelle destinate alla sosta veicolare) al fine di destinarle alle occupazioni temporanee per le attività delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n°287 ed all'articolo 38 della Legge Regionale 16 aprile 2015 n°24, in deroga ai limiti e vincoli ordinariamente previsti dal vigente Regolamento per la concessione di spazi e aree pubbliche e comunque nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Codice della Strada
3. Di approvare le Linee Guida per la disciplina temporanea delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche a servizio dei pubblici esercizi di somministrazione, in uno con il modello di istanza, nel testo del documento allegato al presente atto sotto la lett. "A" per farne parte integrante e sostanziale, cui i funzionari interessati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dovranno uniformarsi ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni
4. Di dare atto che attraverso le suddette linee guida il procedimento relativo alle autorizzazioni di che trattasi viene adeguato alle misure di semplificazione introdotte dalle disposizioni normative in premessa richiamate, costituendo le stesse lo strumento cui gli operatori economici dovranno attenersi e nella formulazione della relativa istanza.
5. Di riservare all'Amministrazione l'adozione di specifiche limitazioni alla circolazione, laddove necessario, al fine di garantire la fattibilità e la realizzazione in sicurezza delle occupazioni autorizzate e/o autorizzabili in base alle Linee Guida allegate al presente atto
6. Di precisare che le installazioni sul suolo pubblico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, di strutture funzionali all'attività di ristorazione nei termini sopra precisati, in quanto finalizzata a garantire l'esercizio delle attività produttive nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, non comportando aumento della capacità produttiva dell'esercizio esistente, non determina ampliamento della superficie di vendita e conseguentemente l'ampliamento della superficie esterna in concessione al locale non deve essere assoggettata ad alcuna autorizzazione commerciale secondo la vigente disciplina di settore, residuando all'Amministrazione la possibilità di normarne le modalità esecutive
7. Di prendere atto che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 181 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n°34 e successive proroghe, il periodo di esenzione dal Canone unico patrimoniale, per le imprese di pubblico esercizio di somministrazione, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, è prorogato dal 1 gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, fatta salva ogni successiva disposizione

8. Di prendere atto, altresì, che alla luce delle norme sopra richiamate, è prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità, per le stesse imprese di pubblico esercizio di somministrazione di poter richiedere nuove concessioni o l'ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico con modalità semplificate
9. Di esonerare, fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già occupate a servizio delle attività di cui alla presente delibera dal pagamento dei diritti di istruttoria e di segreteria
10. Di ribadire la piena applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in vigore, per ciò che riguarda le distanze e ogni misura a tutela della salute, specificando a tal proposito che dovranno in ogni caso essere rispettate le restrizioni o la sospensione dell'attività previste, per i pubblici esercizi di somministrazione di che trattasi, dalle norme e misure di contenimento della diffusione del contagio
11. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
(Art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000)  
D.P.R. del 12 marzo 2021

**Vista** la relazione-proposta di cui sopra;

**Visto** il D.P.R. 12/03/2021 con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Carovigno, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 267/2000, e la gestione amministrativa dell'ente è stata assegnata per 18 mesi a una Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;

**Dato atto** che, in ordine alla suddetta proposta-relazione di deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile di ragioneria, allegati al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

**Accertato** che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei confronti dei componenti della Commissione motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse.

Con i poteri della Giunta comunale ex art. 48 del D.lgs. n. 267/2000, attribuiti alla Commissione straordinaria, all'unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;

**DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di consentire, ai sensi della normativa in premessa richiamata, l'utilizzo a carattere eccezionale e temporaneo, sino a tutto il 31 dicembre 2021, salvo successivi provvedimenti, di tutte le aree pubbliche disponibili sul territorio comunale (anche quelle non utilizzate temporaneamente o permanentemente o quelle destinate alla sosta veicolare) al fine di destinarle alle occupazioni temporanee per le attività delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n°287 ed all'articolo 38 della Legge Regionale 16 aprile 2015 n°24, in deroga ai limiti e vincoli ordinariamente previsti dal vigente Regolamento per la concessione di spazi e aree pubbliche e comunque nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Codice della Strada
3. Di approvare le Linee Guida per la disciplina temporanea delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche a servizio dei pubblici esercizi di somministrazione, in uno con il modello di istanza, nel testo del documento allegato al presente atto sotto la lett. "A" per farne parte integrante e sostanziale, cui i funzionari interessati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dovranno uniformarsi ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni

4. Di dare atto che attraverso le suddette linee guida il procedimento relativo alle autorizzazioni di che trattasi viene adeguato alle misure di semplificazione introdotte dalle disposizioni normative in premessa richiamate, costituendo le stesse lo strumento cui gli operatori economici dovranno attenersi e nella formulazione della relativa istanza.
5. Di riservare all'Amministrazione l'adozione di specifiche limitazioni alla circolazione, laddove necessario, al fine di garantire la fattibilità e la realizzazione in sicurezza delle occupazioni autorizzate e/o autorizzabili in base alle Linee Guida allegate al presente atto
6. Di precisare che le installazioni sul suolo pubblico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, di strutture funzionali all'attività di ristorazione nei termini sopra precisati, in quanto finalizzata a garantire l'esercizio delle attività produttive nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, non comportando aumento della capacità produttiva dell'esercizio esistente, non determina ampliamento della superficie di vendita e conseguentemente l'ampliamento della superficie esterna in concessione al locale non deve essere assoggettata ad alcuna autorizzazione commerciale secondo la vigente disciplina di settore, residuando all'Amministrazione la possibilità di normarne le modalità esecutive
7. Di prendere atto che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 181 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n°34 e successive proroghe, il periodo di esenzione dal Canone unico patrimoniale, per le imprese di pubblico esercizio di somministrazione, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, è prorogato dal 1 gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, fatta salva ogni successiva disposizione
8. Di prendere atto, altresì, che alla luce delle norme sopra richiamate, è prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità, per le stesse imprese di pubblico esercizio di somministrazione di poter richiedere nuove concessioni o l'ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico con modalità semplificate
9. Di esonerare, fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già occupate a servizio delle attività di cui alla presente delibera dal pagamento dei diritti di istruttoria e di segreteria
10. Di ribadire la piena applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in vigore, per ciò che riguarda le distanze e ogni misura a tutela della salute, specificando a tal proposito che dovranno in ogni caso essere rispettate le restrizioni o la sospensione dell'attività previste, per i pubblici esercizi di somministrazione di che trattasi, dalle norme e misure di contenimento della diffusione del contagio
11. Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**La Commissione Straordinaria**

Prefetto Maria Rosaria Maiorino

Dott. Michele Albertini  
*Firmato digitalmente*

**Il Segretario generale**

Dott.ssa Antonella Barletta  
*Firmato digitalmente*